

determinazioni assunte dalla Segreteria regionale Lavori Pubblici e Protezione Civile nell'ambito del tavolo tecnico di cui in premessa; allo stesso Centro regionale sono affidate le prime attività di allestimento, secondo un'apposita convenzione da definirsi a cura dell'Unità di progetto Protezione civile

4. di assegnare, a favore del Centro regionale Veneto di Protezione Civile la somma di Euro 400.000, per le finalità di cui al precedente punto 3), con imputazione al capitolo di spesa n. 100097 " " del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 rinviando l'impegno di spesa al successivo provvedimento del dirigente l'UP Protezione Civile.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2344 del 28 luglio 2009

Piano di comunicazione ed informazione per la diffusione del documento "Bilancio sociale della Regione del Veneto 2008" in collaborazione con la Direzione Comunicazione ed Informazione.

[*Informazione ed editoria regionale*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di affidare alla Direzione Comunicazione ed Informazione il coordinamento generale e l'adozione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione del Piano di comunicazione ed informazione relativo alla produzione e diffusione del documento "Bilancio sociale della Regione del Veneto 2008" sulla base delle indicazioni generali fornite in premessa e di quelle particolari che verranno fornite dalla Direzione Bilancio che cura la realizzazione del documento, oltre che la predisposizione del Piano di comunicazione ed informazione.

2. Di dare atto che le attività del Piano di comunicazione ed informazione per il Bilancio sociale 2008 riguarderanno:

- la stampa, l'imbustamento e la spedizione di n. 2.600 copie del documento istituzionale, di n. 2.800 copie del Focus, di n. 2.000 copie del manifesto e di n. 9.000 copie del CD, per un importo previsto fino a 43.000,00 euro oltre ad iva;
- la stampa di n. 430.000 copie del documento divulgativo per un importo previsto fino a 46.000,00 euro oltre ad iva;
- la distribuzione di 420.000 copie del documento divulgativo attraverso le principali testate del territorio per un importo previsto fino a 65.000,00 euro oltre ad iva.

3. Di demandare ad appositi atti del Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione gli adempimenti amministrativo contabili che si renderanno necessari per le attività di stampa e di diffusione previste nel Piano, e che verranno imputati ai capitoli del bilancio di previsione 2009: U007028, U005160 e U003426.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2345 del 28 luglio 2009

Servizio di impostazione creativa, produzione e supporto tecnico, del "Bilancio Sociale della Regione del Veneto 2008".

[*Informazione ed editoria regionale*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di incaricare il dirigente della Direzione Bilancio di individuare un fornitore a cui affidare il servizio di impostazione creativa, produzione e supporto tecnico dei documenti di rendicontazione sociale per il 2008 (bilancio istituzionale, focus e bilancio divulgativo) per un importo previsto fino a 20.000,00 oltre ad iva;

2. Di demandare ad appositi atti del Dirigente regionale del Bilancio gli adempimenti amministrativo contabili che si renderanno necessari per le attività del punto 1, e che verranno imputati sul capitolo del bilancio di previsione 2009: U007028 "Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia economico-finanziaria".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2373 del 4 agosto 2009

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387).

[*Energia e industria*]

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. L'art. 12 del decreto, prevede, nello specifico, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e relativo esercizio, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, installazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedurali e, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile, sono state incaricate le strutture regionali del relativo procedimento.

Con successivo provvedimento (Dgr 05 maggio 2009 n. 1192) sono state aggiornate dette procedure; in particolare è stato assegnato alle due Segreterie Regionali di riferimento

(Segreteria ambiente e territorio e Segreteria settore primario) il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la struttura competente. Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale urbanistica è stata individuata quale struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica.

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze, nonché per rendere più agevole e veloce la relativa istruttoria, si ritiene ora indispensabile fornire ulteriori disposizioni procedurali di dettaglio concernenti l'applicazione dell'articolo 12 del D. lgs n. 387/2003 relativamente a tali tipologie di impianti, analogamente a quanto effettuato per gli impianti idroelettrici (con Dgr n. 1609/2009 e n. 1610/2009) e per gli impianti da biomassa e biogas da produzioni agricole forestali e zootecniche (con Dgr n. 1391/2009).

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare, sulla base della normativa vigente, gli impianti da considerare soggetti a Verifica di Impatto Ambientale. Nello stesso ambito, pur in assenza di una specifica normativa, si prevede poi di assoggettare a VIA taluni impianti, senza preventiva verifica di assoggettabilità, valutata la loro rilevante dimensione o la loro ubicazione in ambiti naturali e paesaggistici particolarmente tutelati.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione della normativa statale e regionale, sono state dunque definite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica (allegato A), l'elenco della documentazione essenziale da allegare all'istanza (allegato B) ed alcuni chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale (allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di urbanistica;

Viste le Dgr n. 2204/2008 e 1109/2009 recanti le disposizioni organizzative in materia di autorizzazione alla costruzione e esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato A "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l'allegato B "Documentazione essenziale

per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di approvare l'allegato C "Chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato A

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2204 del 8 agosto 2008 e n. 1192 del 5 maggio 2009, la Direzione Urbanistica è stata individuata quale struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo regionale di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 in ordine agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza rispettivamente maggiore o uguale a 60 kW e maggiore o uguale a 20 kW che debbano acquisire altre autorizzazioni oltre quelle comunali.

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di ricevimento dell'istanza, ed il termine massimo per la conclusione del procedimento non può, di norma, ai sensi del comma 4, art. 12, del D.lgs 387/2003, superare i centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
2. Verifica della documentazione essenziale;
3. Avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi;
4. Svolgimento della conferenza dei servizi;
5. Istruttoria di competenza regionale;
6. Conclusione del procedimento.

1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione unica

L'istanza, relativa all'installazione e l'esercizio dell'impianto, ovvero alla modifica, al potenziamento o alla riattivazione deve essere presentata, tenuto conto di quanto previsto all'allegato B, alla Segreteria regionale ambiente e territorio della Regione del Veneto, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, Cannaregio - 30121 Venezia che la trasmette entro 5 giorni alla Direzione urbanistica.

2. Verifica della documentazione essenziale

Il Dirigente della Direzione urbanistica, ricevuta la domanda da parte della Segreteria all'ambiente e territorio, verifica entro 10 giorni la completezza e conformità della domanda presentata alla documentazione essenziale prevista all'allegato B.

Nel caso l'esito della verifica sia positivo, si procede con gli adempimenti di cui al punto 3 e ad effettuare l'istruttoria tecnico - amministrativa.

Nel caso in cui, invece, si riscontri la mancanza di uno o più documenti indicati nell'allegato B, il Dirigente della Direzione urbanistica trasmette al richiedente una comunicazione

dei motivi ostativi all'esame della domanda con la richiesta di provvedere al completamento della documentazione. In tal caso il termine di centottanta giorni previsto per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della Segreteria all'ambiente e territorio, della documentazione mancante.

In assenza della trasmissione di quanto richiesto, il provvedimento con il quale si chiude il procedimento per l'assenza, anche parziale, della documentazione essenziale, è assunto dal Dirigente della Direzione urbanistica.

3. Avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi

Il Dirigente della Direzione urbanistica, comunica al proponente l'avvio del procedimento e, contestualmente, indice e convoca la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). L'atto di convocazione della conferenza di servizi precisa:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;
- ubicazione, tipologia e caratteristiche dimensionali dell'impianto;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la conferenza di servizi;
- l'eventuale individuazione di altri soggetti pubblici e privati ai quali trasmettere copia della documentazione presentata alla Regione;
- l'elenco dei soggetti pubblici e privati interessati.

A puro titolo indicativo, possono essere invitati alla conferenza di servizi:

- il Comune o i Comuni competenti per territorio;
- la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del Ministero per i beni e le attività culturali (nel caso di competenza ai sensi dei Titoli II e III del D.lgs 42/04), ovvero la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (per quanto previsto al Titolo II del D.lgs 42/04), ovvero la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, (per quanto previsto al Titolo III del D.lgs 42/2004);
- l'Ispettorato territoriale Veneto del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (per la verifica di interferenze con linee elettriche di interesse nazionale);
- la Direzione generale dell'energia e risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario, idrocarburi e geotermia del Ministero dello sviluppo economico - (per la verifica di eventuali siti minerari autorizzati o in corso di autorizzazione da parte del Ministero);
- l'Agenzia del Demanio - Filiale del Veneto;
- la Provincia competente per territorio (in particolare per gli aspetti urbanistici, per quanto previsto dalla Lr n. 24/91 sugli elettrodotti, in rapporto alle strade provinciali, ecc...);
- l'Autorità di Bacino;
- l'Ente Parco Nazionale o regionale;
- il Consorzio di Bonifica;
- il Gestore della rete elettrica (Terna, enel);
- le Società che gestiscono i sottoservizi presenti sull'area (per le possibili interferenze);
- le Strutture regionali interessate (Unità di progetto

energia, Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura, Direzione valutazione progetti e investimenti - Unità complessa VIA, Direzione difesa del suolo, Direzione pianificazione territoriale e parchi, Direzione geologia e attività estrattive, Unità periferica Genio civile, Servizio forestale regionale, ecc).

- gli Enti di gestione di infrastrutture stradali e di trasporto (Anas, Veneto Strade, FS, Autorità Portuali; Aeroporti, ecc.).

Alla Conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti proponenti, ai quali è data la possibilità di farsi assistere da tecnici.

Nella prima riunione di conferenza di servizi è illustrato il progetto e possono essere chiesti ai proponenti e ai loro progettisti i chiarimenti necessari.

4. Svolgimento della Conferenza di servizi

La Conferenza di servizi è presieduta dal Dirigente della Direzione urbanistica, o da suo delegato, il quale nomina un segretario della Conferenza di servizi incaricato della verbalizzazione.

La Conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori.

Ogni Amministrazione pubblica convocata partecipa alla Conferenza di servizi decisoria attraverso un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione rappresentata (comma 6, art. 14 ter, legge 241/1990) fornendone opportuna attestazione.

Il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di servizi è formato, così come stabilito dalla deliberazione n. 1192 del 5 maggio 2009, in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica regionale di cui all'art. 27 della Lr 11/2004.

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di servizi è formato in sede di Commissione VIA (di cui all'art. 5 della Lr 10/1999), contestualmente al parere di compatibilità ambientale, con il coinvolgimento di tutte le strutture regionali competenti.

Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Non si applicano, in tal caso, ai sensi del comma 3, art. 16, L. 241/1990, le disposizioni del comma 2 del medesimo articolo, che prevede la facoltà di procedere indipendentemente dall'espressione del parere obbligatorio da parte di organi consultivi.

5. Istruttoria di competenza regionale

5.1 Principi generali

L'istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-urbanistico (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). In particolare al fine della formazione del parere regionale potranno essere richiesti specifici pareri alle strutture competenti quali:

- Parchi e Rete Natura 2000 (Direzione pianificazione territoriale e parchi);
- Bonifiche e siti inquinati (Direzione tutela dell'ambiente);

- Tutela dei boschi e delle foreste (Direzione foreste ed economia montana);

Nell'ambito della fase istruttoria, la richiesta di installazione di impianti eolici o fotovoltaici nelle aree sotto indicate, considerate particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico, ambientale e di alto valore naturalistico, è valutata con particolare attenzione rispetto alle finalità istitutive delle stesse, rilevata la mancanza di altre aree maggiormente idonee, le esigenze tecniche ed impiantistiche e le idonee modalità di inserimento ambientale:

- Siti Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
- Aree protette ai sensi della L. 06.12.1991 n. 394;
- Siti Unesco;
- Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.lgs 42/04.

5.2 Impianti ubicati in zona agricola

Nel caso di ubicazione dell'impianto in zona classificata agricola, ferma restando la possibilità di presentare domanda di autorizzazione unica anche da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dovranno essere eseguite le specifiche valutazioni (come previsto al cit. art. 12, c. 7) relative a:

- disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura);
- tutela della biodiversità (Direzione pianificazione territoriale e parchi);
- tutela del patrimonio culturale (Direzione urbanistica);
- tutela del paesaggio rurale (Direzione urbanistica).

5.3 Impianti soggetti a VIA

Ai fini di accelerare il procedimento, si ritiene di suggerire l'immediata presentazione della documentazione utile per la Valutazione di Impatto Ambientale, (e quindi senza la preventiva verifica di assoggettabilità), per i seguenti impianti industriali in considerazione della loro rilevante dimensione e dell'ubicazione in ambiti di particolare tutela:

- fotovoltaici con potenza pari o superiore ai 1MW;
- eolici con potenza pari o superiore ai 1MW;
- eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del D.lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (ai sensi dell'Allegato 3 lett. c bis) della parte II del D.lgs 152/06).

5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui dell'art. 20 del D.lgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto al punto 5.3, gli impianti:

- fotovoltaici non integrati con potenza pari o superiore ai 20kW, ai sensi dell'art. 5, c.8, del Dm 19/02/2007;
- fotovoltaici ubicati nelle aree protette di cui alla L. 394/91;
- eolici con potenza pari o superiore ai 60kW, esclusi gli impianti formati da più generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 ml e diametro non superiore ad 1 ml;

6. Conclusione del procedimento

Qualora il procedimento di autorizzazione unica necessiti di variante allo strumento urbanistico comunale, il motivato

dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza impedisce l'approvazione della variante e quindi il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi di quanto disposto con circolare regionale 16/01, punto 4.

Ai sensi della DgrV. n. 2204/2008, il procedimento amministrativo avviato a seguito dell'istanza da parte della Ditta interessata, si conclude con una deliberazione della Giunta regionale di rilascio ovvero di diniego dell'autorizzazione unica valutate le conclusioni della conferenza di servizi.

Tale provvedimento finale sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere - ogni altro atto, intesa, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nullaosta o assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e contiene gli obblighi relativi alla costruzione e all'esercizio, nonché l'eventuale approvazione della variante urbanistica (ex cit. art. 12, c. 3), nonché la dichiarazione di pubblica utilità con le relative specificazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Il provvedimento finale indica l'obbligo, da parte del soggetto realizzatore e gestore:

- di comunicare alla Regione Veneto (Direzione urbanistica), nonché al Comune nel quale è ubicato l'impianto, la data di inizio, quella di conclusione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto, entro i relativi successivi 30 giorni;
- di consentire, agli incaricati da Enti pubblici, l'accesso al sito dell'impianto per controlli e verifiche periodiche riguardanti lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell'impianto;
- di trasmettere annualmente alla Regione Veneto (Unità di progetto energia), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
- di comunicare alla Regione Veneto (Direzione urbanistica), nonché al Comune, la data di cessazione di esercizio dell'impianto, nonché del funzionamento di elementi significativi e dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- di rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, entro dodici mesi dalla cessazione del funzionamento dell'impianto, di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- di presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, il piano esecutivo delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto e messa in pristino delle aree, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale;
- di presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione del funzionamento di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso, il piano esecutivo delle operazioni necessarie per la relativa dismissione e messa in pristino delle aree interessate, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale

Il provvedimento finale indica inoltre:

- la tempistica di cui all'art.15 del Dpr 380/01;
- le eventuali modalità di presentazione di garanzie finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine

esercizio dell'impianto secondo i criteri generali fissati con specifica deliberazione della Giunta regionale

Nel caso di esito negativo dei lavori della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento comunica preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Controlli e verifiche

La Regione si riserva la possibilità di eseguire controlli sulle varie fasi di realizzazione, gestione e smantellamento delle opere relative ai lavori di cui all'autorizzazione unica rilasciata.

Variazioni dell'autorizzazione

Un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto autorizzato alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dandone comunicazione alla Direzione urbanistica. Il Dirigente della Direzione urbanistica decreta la volturazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, disponendo il subentro in tutti i diritti e gli obblighi in capo al soggetto precedentemente autorizzato e informa il Comune e gli altri enti interessati.

Allegato B

Documentazione essenziale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

La domanda di autorizzazione unica, corredata dell'imposta di bollo e della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve contenere le attestazioni relative all'assoggettabilità o meno dell'impianto:

- alla verifica di impatto ambientale (screening VIA);
- alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
- alla verifica di compatibilità paesaggistica;
- alla verifica di compatibilità idraulica;

Il richiedente invia contestualmente una copia dell'istanza e della documentazione, nonché delle eventuali successive modifiche e integrazioni, a tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati attestandone la perfetta identità

Fatto salvo quanto previsto in caso di assoggettabilità dell'impianto a VIA o verifica di VIA, all'istanza deve essere allegata, in tre copie cartacee ed una su supporto informatico non modificabile (pdf), quantomeno la seguente documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria:

- a) documentazione attestante la disponibilità dell'area sede dell'impianto e di quelle connesse relative al tratto di collegamento con la rete, ovvero piano particellare delle aree da sottoporre ad esproprio o servitù;
- b) progetto, con grado di definizione pari al definitivo, dell'intero ambito sul quale si interviene, costituito da:
 - b1) relazione descrittiva dell'impianto, comprensiva degli elementi tecnici e dell'impianto (ovvero schede tecniche fornite dal produttore);
 - b2) cartografia comprendente:
 - b2.1) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'impianto;

b2.2) carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000;

b2.3) estratto dello strumento urbanistico comunale vigente (cartografia e relative Norme Tecniche di Attuazione);

b3) planimetrie catastali aggiornate;

b4) elaborati grafici di progetto comprendenti:

b4.1) piante, prospetti e sezioni in scala adeguata;

b4.2) tracciato degli elettrodotti (aerei o interreati), localizzazione delle "cabine" (esistenti e in progetto) e punto di connessione alla rete elettrica esistente;

b4.3) studio di inserimento territoriale (rendering);

b5) piano di rimessa in pristino con individuazione dei costi e dei tempi necessari;

b6) documentazione fotografica dell'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto corredata di planimetria con l'indicazione di angoli di ripresa.

Ove previsto dalle dichiarazioni di assoggettabilità contenute nella domanda di autorizzazione unica, sono inoltre da allegare:

b7) valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della DgrV n. 3173 del 10/10/2006;

b8) relazione paesaggistica comprendente l'elaborato grafico riportante i vincoli di natura architettonica, archeologica e paesaggistica ai sensi del D.M. 12/12/2005;

b9) relazione di compatibilità idraulica;

c) dichiarazione del soggetto proponente di accettazione degli eventuali costi relativi a procedure riguardanti la pubblicazione di avvisi ai sensi del comma 2, art. 12, del D.P.R. 327/01;

d) elenco dei soggetti pubblici e privati, con relativi indirizzi e recapiti telefonici, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri, atti di assenso, nulla-osta comunque denominati, necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;

e) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata dalla Società distributrice dell'Energia Elettrica attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto e le relative modalità di collegamento, corredata dall'accettazione del proponente.

La fascicolazione degli elaborati deve essere effettuata in modo da non consentire aggiunte o sostituzioni o eliminazioni di parti di ciascun fascicolo.

Allegato C

Chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale

Rimangono di competenza comunale le procedure relative alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici:

- per i quali necessita la sola autorizzazione comunale (anche se suddivisa in due procedimenti amministrativi legati al primo al rilascio del titolo edilizio ed il secondo all'autorizzazione paesaggistica);
- non industriali, fatto salvo il caso di ubicazione in area protetta;
- in edifici ed impianti industriali ai sensi del comma 1, art. 26, della L. 10/91.

Nei casi in cui la procedura sia di competenza comunale,

il Comune interessato applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Agli effetti di quanto disposto dal comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08 si considerano aderenti al tetto degli edifici gli impianti parzialmente integrati di cui all'allegato 2 del D.M. 19.02.07; per tali interventi si applica la disciplina della comunicazione preventiva.

Si precisa che nei casi in cui l'ambito di intervento sia interessato da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/04, l'eventuale comunicazione preventiva di cui comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08, deve acquisire preventivamente l'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto per essere efficace.

Il procedimento di competenza comunale non può comportare variante urbanistica.

Nel caso siano presentate più richieste ciascuna singolarmente rientrante nella competenza comunale ma che oggettivamente costituiscono un unico parco solare/eolico (per contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, ecc...) il Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche alla Regione che le esamina congiuntamente.

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate su abitazioni esistenti alla data dell'11 luglio 2009 si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 dell'8 luglio 2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2509 del 4 agosto 2009

Comune di Rivoli Veronese (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 24. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce: "Il Comune di Rivoli Veronese (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1618 in data 11.04.2000.

Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 20.10.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9168 in data 29.09.2006, acquisita agli atti della Regione in data 05.10.2006, prot. 571294.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, sulla quale il Consiglio comunale si è espresso con deliberazione n. 19 del 29.05.2006.

Con successiva Deliberazione di Consiglio n. 34 del 30.06.2006, il Comune ha provveduto a rettificare le controdeduzioni all'unica osservazione presentata. Detta deliberazione è stata inviata contestualmente a tutta l'altra documentazione della variante.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 289 del 3.08.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004"

Il relatore conclude la propria relazione e propone al-

l'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rivoli Veronese (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 289 del 3.08.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo unico contenente;
- Relazione illustrativa;
- Modifiche cartografiche;
- Modifiche normative;
- Documentazione fotografica;
- Contenuti della variante;
- Allegati;
- Riferimenti normativi.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 289 del 3.08.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 03.08.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 428694/57.09, in data 30.07.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 3.08.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 289 del 3.08.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante